

Coordinate temporali dell'Antropocene: un diverso orizzonte giuridico

di Enrico Buono

Abstract: *Temporal Coordinates of the Anthropocene. From the Tragedy of the Commons to the Tragedy of the (Time) Horizon* - The Anthropocene can be viewed as either an event or an epoch, requiring our understanding of time to extend to deep time scales. What does the Anthropocene mean for legal sciences? When used as a theoretical framework, it challenges traditional legal concepts such as sovereignty, jurisdiction, competence, territorial space, and linear time. What challenges do law and constitutionalism face with the consequences of climate change? How does the “paradoxical temporality” of the Anthropocene affect the “time of law”?

This paper seeks to provide initial answers to these questions, while examining different temporal levels of the Anthropocene: the geological scale of deep time (§1); the biological dimension of human temporality, with a focus on intergenerational rights in case law (§2); the cultural significance of alternative time concepts from the legal traditions of the Global South (§3), and the “chronopolitical” structure of democratic institutions dealing with the tragedy of the temporal horizon (§4).

883

Keywords: Anthropocene law; Law and time; Climate law; Tragedy of the temporal horizon

1. L'era geologica dell'Antropocene e i *time lags* del diritto

Di *tempo dell'Antropocene* si parla con riferimento alla portata dell'impatto antropico sul sistema Terra e all'elevazione dell'uomo da agente biologico ad agente *geologico*¹. A seconda della prospettiva adottata, l'Antropocene può costituire un *evento* oppure un'*epoca*, ma impone, in ogni caso, la proiezione della concezione umana del tempo su una scala infinitamente più vasta: il tempo profondo, o *deep time*.

Come affermato dal paleobiologo Jan Zalasiewicz, “oggi convivono tanti *Antropoceni*, impiegati per scopi differenti lungo le diverse traiettorie logiche delle singole discipline”². Quale, dunque, lo *specifico Antropocene* delle

¹ D. Chakrabarty, *The climate of history: Four theses*, in 35 *Critical Inquiry* 197, 206 (2009). Cfr. B. Bornemann, *The Anthropocene and governance. Critical reflections on conceptual relations*, in T. Hickmann, L. Partzsch, P. Pattberg, S. Weiland (eds.), *The Anthropocene Debate and Political Science*, London-New York, 2019, 48-66, 50.

² J. Zalasiewicz, *The Extraordinary Strata of the Anthropocene*, in S. Oppermann, S. Iovino (eds.), *Environmental Humanities: Voices from the Anthropocene*, London, 2017, 124. Cfr. D. Farrier, *Anthropocene Poetics. Deep Time, Sacrifice Zones, and Extinction*, Minneapolis-London, 2019, 3.

scienze giuridiche? E, soprattutto, quali implicazioni può avere la “temporalità paradossale”³ dell’Antropocene sul “tempo del diritto”⁴?

Il presente contributo tenta di fornire qualche prima risposta a questi interrogativi, e ad altri che ne conseguono. L’approccio che si intende adottare è paragonabile a dei cerchi concentrici, ciascuno dei quali coglie un diverso livello temporale dell’Antropocene: la scala geologica del *deep time* (§1.); il piano biologico della temporalità umana, con particolare riguardo alla dimensione intergenerazionale, quale emerge dalla disamina del formante giurisprudenziale (§2.); la rilevanza culturale di concezioni alternative al tempo lineare, provenienti dalle tradizioni giuridiche del *Global South* (§3.); la scansione “cronopolitica”⁵ della vita delle istituzioni democratiche, afflitta dalla c.d. *tragedia dell’orizzonte temporale* (§4.).

Il prosieguo del presente paragrafo è, pertanto, dedicato all’esplorazione della relazione tra il tempo profondo e il tradizionale “racconto giuridico del tempo”⁶.

Il tempo profondo è la scala temporale degli eventi geologici, immensamente superiore ai limiti della vita umana. Il premio Pulitzer John McPhee introdusse il termine *deep time* nei suoi *Annals of the Former World*⁷, dimostrando come “i numeri non funzionano bene con il tempo profondo. Qualsiasi numero superiore a un paio di migliaia di anni [...] sortirà l’effetto di sconcertare l’immaginazione fino alla *paralisi*”⁸. L’*antropomorfizzazione* del tempo profondo si manifesta tutta nell’interferenza umana sul ciclo del carbonio, attraverso lo scarico in atmosfera di materiale geologico estratto dall’uomo⁹. Ma di fronte a grandezze simili, l’assunto che “la mente umana potrebbe non essersi evoluta abbastanza da riuscire a comprendere il *deep time*”¹⁰ assume particolare significato.

Secondo Farrier, l’Antropocene è interpretabile tanto come “era dell’uomo”, quanto come “l’uomo nel tempo”¹¹: *id est*, nel tempo *profondo*.

Nella prima delle due accezioni indicate, non può sottacersi la recentissima bocciatura della proposta di formalizzazione dell’Antropocene

³ D. Farrier, *Anthropocene Poetics*, cit., 6.

⁴ L. Di Santo, *Sentimento del giusto e tempo del diritto*, in *Democrazia e Diritti Sociali*, 1, 2020, 3-9.

⁵ M. Carducci, *Climate Change and Legal Theory*, in G. Pellegrino, M. Di Paola (eds.), *Handbook of the Philosophy of Climate Change*, Cham, 2023, 307-333, 322.

⁶ M. Carducci, *Il tempo del pianeta come bene della vita nell’emergenza climatica*, in *Diritti Comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa*, 6 settembre 2022, 2.

⁷ J. McPhee, *Annals of the Former World*, New York City, 1998 [edizione e-book].

⁸ *Ivi*, 15.

⁹ La *grande accelerazione* – v. W. Steffen, P. Crutzen, J. McNeill, *The Anthropocene: Are humans now overwhelming the great forces of Nature?*, in 36 *Ambio: A Journal of Environment and Society* 614, 621 (2007) – sta lasciando dietro di sé una scia di *tecnofossili* e altri “nuovi immortali”: M. Bastian, T. van Dooren, *The New Immortals: Immortality and Infinitude in the Anthropocene*, in 14 *Environmental Philosophy* 1, 1 (2017); cfr. D. Farrier, *Anthropocene Poetics*, cit., 7: “entità apparentemente mitiche la cui temporalità induce a contemplare la presenza prolungata dei danni antropogenici nel futuro profondo”, come rifiuti radioattivi, microplastiche, lenti a contatto, polistirolo, penne a sfera.

¹⁰ *Ivi*, 67.

¹¹ *Ivi*, 17.

come “epoca” all’interno della scala dei tempi geologici¹². La questione merita una (soltanto apparente) digressione, presentando profili procedurali squisitamente giuridici, idonei a giustificare la controversa decisione assunta dalla Sottocommissione sulla stratigrafia del Quaternario (SQS).

Intervenire sulla scala dei tempi geologici è operazione tutt’altro che neutrale, ove si consideri che “la definizione del tempo in cui viviamo è sì una questione legata ai dati e alle prove, ma anche al lobbismo e alle votazioni”¹³, conducendo talvolta ad autentiche “*guerres del tempo*”¹⁴. A seguito della diffusione sempre più capillare del termine Antropocene, la SQS ha promosso, nel 2009, la costituzione del Gruppo di lavoro sull’Antropocene (AWG) per l’elaborazione di una proposta di formalizzazione della nuova epoca.

Se è pur vero che “geologia più esseri umani uguale politica”¹⁵, neppure possono dirsi trascurabili i profili di *giuridicità* che affiorano nel procedimento di formalizzazione delle nuove epoche geologiche. Quattro diverse commissioni – contenute una dentro l’altra, come una *matrioska*¹⁶ – verificano altrettante fasi del procedimento. Il coordinamento spetta all’Unione Internazionale di Scienze Geologiche (IUGS), al cui interno operano – in prospettiva multilivello – l’ICS (Commissione internazionale di stratigrafia), la SQS e, infine, il gruppo di lavoro appositamente costituito (nella specie, l’AWG). Il giurista Alexander Damianos ha acutamente evidenziato come la SQS “non si limita a verificare o controllare l’accuratezza delle affermazioni scientifiche. Piuttosto, amministra il tempo e lo spazio geologico: per essere precisi, gli ultimi 2,58 milioni di anni di accumulazione sedimentaria sulla Terra. Amministrare il tempo geologico richiede più della semplice verifica scientifica. È [...] un processo giuridico”¹⁷.

Al fine di ottenere una definizione formale, occorre predisporre un’accurata analisi dei sedimenti geologici, edificando una vera e propria *piattaforma probatoria* attorno a un punto focale definito *Global Stratotype Section and Point* (GSSP), o anche *golden spike* (“chiodo d’oro”), marcatore univoco che segnala l’inizio di una nuova epoca geologica. Tornando alle quattro fasi del procedimento: (1) la sottocommissione competente (nel caso *de quo*, la SQS) nomina il presidente del *working group*; (2) il presidente così

¹² R. Zhong, *Are We in the ‘Anthropocene,’ the Human Age? Nope, Scientists Say*, in *The New York Times*, 8 marzo 2024; D. Adam, *Ditching ‘Anthropocene’: why ecologists say the term still matters. Beyond stratigraphic definitions, the name has broader significance for understanding humans’ place on Earth*, in *Nature*, 14 marzo 2024; A. Witze, *Geologists reject the Anthropocene as Earth’s new epoch — after 15 years of debate. But some are now challenging the vote, saying there were ‘procedural irregularities’*, in 627 *Nature* 249, 250 (2024).

¹³ S.L. Lewis, M.A. Maslin, *Il pianeta umano. Come abbiamo creato l’Antropocene*, Torino, 2019 231 [edizione e-book].

¹⁴ Come avvenne per la formalizzazione del *Quaternario*: v. R.A. Kerr, *A time war over the period in which we live*, in 319 *Science* 402, 403 (2008).

¹⁵ S.L. Lewis, M.A. Maslin, *Il pianeta umano*, cit., 60.

¹⁶ M. Ansede Vázquez, *The Anthropocene war: The controversial vote that decided not to change the planet’s geological epoch*, in *El País*, 8 marzo 2024.

¹⁷ A. Damianos, *What was the Anthropocene?*, in *Critical Legal Thinking. Law and the Political*, 8 marzo 2024.

nominato (Zalasiewicz, nel caso dell'AWG) seleziona i componenti del gruppo di lavoro, procedendo alla raccolta delle prove e alla redazione della proposta; (3) la proposta è sottoposta a tre votazioni, secondo la citata logica della *matrioska*: (a) in seno al gruppo di lavoro stesso, (b) all'interno della sottocommissione competente, (c) da parte dell'ICS; (4) a seguito della "triplice" approvazione di cui sopra, la proposta è presentata all'IUGS per la ratifica, procedurale e scientifica.

Giunti, dopo quindici anni, alla fase procedimentale poc'anzi identificata *sub 3b*), la SQS ha bocciato la proposta di formalizzazione dell'Antropocene come epoca geologica il 4 marzo 2024, con deliberazione tutt'altro che unanime: tre astenuti, quattro voti favorevoli e dodici contrari¹⁸. La sottocommissione ha, in particolare, espresso riserve sulla possibilità di attribuire una data di inizio e sulla "brevità" di un'epoca avente, allo stato, "solo" settantun anni. Pur non avendo preso parte alla votazione, Zalasiewicz ha contestato il voto, muovendo da considerazioni di carattere procedurale: risulta scaduto il mandato – della durata di dodici anni – di undici sottocommissari su diciassette. A dirimere la controversia, è intervenuta la IUGS a mò di "giudice di ultima istanza". Con lo *statement* diramato il 20 marzo, l'Unione ha escluso ogni irregolarità da parte della SQS e dell'ICS, ringraziando l'AWG e concludendo che: "l'Antropocene, come concetto, [...] resterà un prezioso descrittore delle interazioni tra uomo e ambiente. Tuttavia, non sarà riconosciuto come un termine geologico formale, ma verrà impiegato in modo informale nelle future discussioni sugli impatti antropogenici sui sistemi climatici e ambientali della Terra"¹⁹.

Ad ulteriore riprova della coloritura "normativa" di tale forma di standardizzazione, Zalasiewicz ha affermato che "non esiste altra Corte Suprema a cui rivolgersi"²⁰, ribadendo che "questa nuova epoca è reale, formalizzata o meno"²¹. Altri autori hanno, però, ravvisato un'opportunità in questa "bocciatura": "[l]iberato dai vincoli di una rigida definizione geologica, [l'Antropocene] rimarrà aperto a interpretazioni e critiche, e potrà prosperare come concetto informale e inclusivo che attraversa discipline, culture e visioni del mondo"²².

Approcciare la seconda delle interpretazioni dell'Antropocene suggerite da Farrier – non *l'era dell'uomo*, bensì *l'uomo nel tempo (profondo)* – consente di riannodare il "discorso geologico sull'Antropocene"²³ al "racconto giuridico del tempo"²⁴. Il tempo è "l'alfa e l'omega del giuridico"²⁵

¹⁸ M. Ansede Vázquez, *The Anthropocene war*, cit.

¹⁹ International Union of Geological Sciences, *The Anthropocene*, 20 marzo 2024.

²⁰ A. Witze, *It's final: the Anthropocene is not an epoch, despite protest over vote*, in *Nature*, 30 marzo 2024.

²¹ J. Zalasiewicz, *Our mark on the planet*, in *New Scientist*, 11 maggio 2024, 21.

²² T.P. Roland, G.T. Swindles, A. Ruffell, *Opportunity in 'Anthropocene' rejection*, in *627 Nature* 735, 28 marzo 2024.

²³ P. Missiroli, *L'Antropocene e noi. Studio sulle condizioni di possibilità di un discorso ecologico*, in *Filosofia politica*, 3, 2023, 483-500, 486.

²⁴ M. Carducci, *Il tempo del pianeta come bene della vita*, cit.

²⁵ L. Avitabile, *Tempo e certezza nel diritto*, in *Incontro di studio su diritti e tempo*, *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 12, 2021, 207-220, 207; cfr. M. Carducci, *Il tempo del pianeta come bene della vita*, cit.: "che il tempo sia un elemento determinante di qualsiasi

e i giuristi “lavorano sul tempo come i grammatici sulla lingua”²⁶. In tal senso può comprendersi quanto affermato da Carducci, secondo il quale “il tempo giuridico oscilla costantemente tra verità [...] e finzione”, diventando “un oggetto di manipolazione che può persino prescindere dai tempi della vita terrestre”²⁷.

Ma il tempo istituito dal diritto è “un’opera fragile, minacciata da ogni lato dalla detemporalizzazione”, intesa come “fuga” dal “tempo comune istituyente”, come “negazione temporale”²⁸. Per quanto qui rileva, la “vertigine dell’entropia”²⁹ è la sola forma di detemporalizzazione denunciata da Ost a richiamare lo “scarto” tra tempo termodinamico e tempo giuridico. L’ambiente, pertanto, è per Ost “dominio rilevatore della detemporalizzazione”³⁰ per eccellenza, in cui “l’abbandono al corso del tempo fisico [...] conduce ogni cosa alla distruzione [...] confermata dalla legge di entropia dei fisici”³¹.

Tra le quattro figure della “ritemporalizzazione” enucleate dal giurista belga, la vocazione “irresistibile”³² di eternità, costitutiva della “promessa”³³ del diritto costituzionale, appare la più idonea a tentare l’armonizzazione tra termodinamica e diritto. A sostegno di quanto qui sostenuto soccorrono alcune originali considerazioni svolte dal filosofo francese Frédéric Neyrat sul c.d. *costituzionalismo implicito dell’Antropocene*³⁴.

Neyrat sostiene, infatti, che “costituzionalizzare” l’Antropocene richieda in primo luogo la “comprensione della Costituzione dell’Antropocene già vigente”³⁵: un *feedback loop* dove il “rigetto totale della natura produce una compressione dello spazio-tempo”³⁶ e dove il potere costituente dell’*anthropos* prometeico si “ri-costituisce infinitamente attraverso l’implementazione delle stesse regole [...] che hanno prodotto l’Antropocene”³⁷. Il rischio è che tale Costituzione “apocalittica” disciplini i diritti “dei futuri esploratori [di rovine sugli] oggetti che troveranno in una

esperienza giuridica è acquisizione che nessun teorico e pratico del diritto si sognerebbe di contestare”.

²⁶ F. Ost, *Le Temps du droit*, Paris, 1999, 22. Cfr. G. Bassano, *Tempo ed enunciazione giuridica*, in *Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, Special issue: Italian Society of Philosophy of Language*, 2016, 1-10, 2.

²⁷ G. Husserl, *Diritto e tempo*, Milano, 1998. Cfr. L. Di Santo, *Tempo e diritto nella prospettiva filosofica di Giuseppe Capograssi: un confronto con Gerhart Husserl*, in G. Marino (a cura di), *In ricordo di Capograssi: studi napoletani*, Napoli, 2008, 1-19.

²⁸ F. Ost, *O tempo do direito*, São Paulo, 2005, 15.

²⁹ *Ivi*, 27.

³⁰ *Ivi*, 37: “i nostri modelli di consumo e di produzione [...] aggravano le tensioni tra il breve periodo dei ritmi industriali e il lungo periodo dell’incubazione naturale, moltiplicando così le «bombe a effetto ritardato», i cui effetti sono trasferiti alle generazioni future”.

³¹ *Ivi*, 15. E. Şeyma Şişman, *Il tempo: grande assente del costituzionalismo ambientale*, in questa *Rivista, Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale (OCA)*, 6 giugno 2024, 3.

³² L. Cuocolo, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Milano, 2009, 120.

³³ F. Ost, *O tempo do direito*, cit., 17.

³⁴ F. Neyrat *Towards a planetary coalition (a Preamble)*, in 1 *Journal of Human Rights and the Environment* 23, 36 (2024).

³⁵ *Ivi*, 24.

³⁶ *Ivi*, 25.

³⁷ *Ivi*, 30.

molteplicità di nuove Atlantidi, sommerse più dall'inazione politica che dalle inondazioni”³⁸. La Costituzione proposta da Neyrat è una riformulazione del *We, the People* statunitense, una Costituzione *acronica* intessuta attorno alla *altruità* delle generazioni future e passate.

Il che ci avvicina al secondo cerchio concentrico della presente trattazione: l'*intertemporalità* che si fa *intergenerazionalità*, come articolata dal formante giurisprudenziale, internazionale e domestico.

2. Oltre le generazioni. Implicazioni giuridiche della temporalità umana

Il già citato John McPhee, inventore del *deep time*, affermò icasticamente che “[...]e persone pensano in termini di cinque generazioni – due avanti, due indietro – con una forte concentrazione su quella in mezzo. Forse è tragico, e forse non c'è scelta”³⁹.

La temporalità umana si rileva, insomma, ben più miope dei paradigmi antropocentrici del tempo profondo, anche laddove si apra alle dimensioni dell'intergenerazionalità. La *vexata quaestio* dei diritti/interessi delle generazioni future è stata ampiamente arata nel formante dottrinale, in particolare a seguito del recente ingresso tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In questa sede ci si limiterà, pertanto, a tratteggiare le linee essenziali del “bilanciamento intergenerazionale” emergenti dalla disamina di due *landmark cases* del c.d. “contenzioso climatico”⁴⁰, per evidenziarne i riferimenti testuali: (1) l'ordinanza *Neubauer, et al. v. Germany*; (2) la sentenza pronunciata lo scorso 9 aprile dalla Corte EDU nel caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland* (con alcuni cenni alle dichiarazioni di inammissibilità nei casi *Carême v. France*, e *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others*).

Prima di addentrarsi nella lettura delle pronunce in parola, va ricordato che il superamento della logica “ponderale”⁴¹ del bilanciamento tra interessi – in ottica intergenerazionale – sta al più assumendo le forme di un “bilanciamento asimmetrico [...]” dove alla limitazione immediata di un diritto individuale fa da contraltare la prospettiva di un beneficio collettivo futuro e incerto, senza peraltro che sia possibile stabilire un nesso spaziotemporale”⁴².

In altri termini, il giudice non si distaccherebbe dal paradigma liberale del bilanciamento tra interessi ambientali ed economici, neppure quando gli interessi delle future generazioni ricevano presidio costituzionale: “l'ottimizzazione avviene semplicemente nel rispetto di una serie di vincoli

³⁸ *Ivi*, 24.

³⁹ J. McPhee, *Annals of the Former World*, cit., 67.

⁴⁰ F. Gallarati, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, 2, 2022, 164.

⁴¹ M. Carducci, *La solitudine dei formanti di fronte alla natura e le difficoltà del costituzionalismo “ecologico”*, in questa *Rivista*, Sp-2, 2023, 205-232, 230.

⁴² F. Gallarati, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in questa *Rivista*, 2, 2022, 1085-1110, 1093.

ecologicamente più astuti”⁴³. Né, d'altronde, è mai stato affermato che il costituzionalismo ambientale possa rappresentare la sola “panacea di tutte [...] le emergenze dell'Antropocene”⁴⁴. La rimozione del cambiamento climatico antropogenico dall'ambito dello scientificamente opinabile e del moralmente controverso, insomma, non sembra aver ancora investito le logiche del bilanciamento tipiche del costituzionalismo liberale, per quanto “ambientale”⁴⁵.

L'avvertimento di Raffaele Bifulco – contenuto nell'ormai classico *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale* – risuona persino più attuale dopo le pronunce appresso sinteticamente esaminate:

Non bisogna [...] sottovalutare il conflitto che può insorgere nella catena intergenerazionale. Soprattutto nei settori ambientale ed economico, il rapporto che si instaura tra i due poli generazionali può assumere forme conflittuali. È intuitivo che l'interesse allo sviluppo economico, proprio della generazione attuale, può entrare in opposizione, più o meno estrema, con l'interesse alla conservazione [...] dell'ambiente, proprio degli uomini futuri. Lo stesso tipo di opposizione può immaginarsi a proposito delle politiche di debito pubblico, che favoriscono la situazione finanziaria delle attuali generazioni ma gravano quella degli uomini futuri⁴⁶.

Le pronunce in parola – nelle loro traduzioni ufficiali in lingua inglese – contengono 53 riferimenti testuali alle *future generations*: ben 37 la *KlimaSeniorinnen* e 16 la *Neubauer*, a fronte dell'unico riferimento contenuto in altre decisioni celebri, quali le sentenze *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, e le già menzionate *Carême* e *Duarte*.

Com'è noto, il *Bundesverfassungsgericht* – per la prima volta dalla promulgazione dell'art. 20a GG⁴⁷ – ha nel 2021⁴⁸ riconosciuto l'incostituzionalità di una legge (la legge federale sulla protezione del clima del 2019), non avendo la stessa previsto una distribuzione proporzionale del *carbon budget* tra generazioni attuali e future: “non si deve consentire a una generazione di consumare gran parte del bilancio di CO₂ [...] se ciò lasciasse allo stesso tempo le generazioni future con un onere di riduzione radicale [...] esponendo le loro vite a gravi perdite di libertà” (§192).

⁴³ D.A. Kysar, *Global Environmental Constitutionalism: Getting There from Here*, in 1 *Transnational Environmental Law*, 86 (2012).

⁴⁴ L.J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., 18.

⁴⁵ D'altronde, come nota D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, 248, allo stato “difficilmente si può andare oltre un'ipotesi di costituzionalizzazione del clima, rimanendo perciò lontani da una forma compiuta di costituzionalismo climatico che riesca a includere le caratteristiche programmatiche e normative di questo concetto”.

⁴⁶ R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, 74.

⁴⁷ La formulazione finale dell'articolo 20a GG – rubricato, a seguito dell'ulteriore modifica del 26 luglio 2002 (legge di revisione I 2862), *Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali* – sancisce che “lo Stato tutela nel quadro dell'ordinamento costituzionale i fondamenti naturali della vita e gli animali *anche* con responsabilità per le generazioni future, attraverso la legislazione e in conformità alla legge e al diritto, per via del potere esecutivo e della giurisdizione”.

⁴⁸ BVerfG, 1 BvR 2656/18 et al., 24 marzo 2021.

Non può che convenirsi con chi ha osservato che l'ordinanza *Neubauer* è una “fondamentale ma finora isolata eccezione”, per la quale le disposizioni costituzionali “sono utilizzate per dare fondamento ad un'obbligazione climatica gravante sugli Stati”⁴⁹.

Nell'ordinanza *Neubauer*, il *BVerfG* allude a più riprese alle generazioni future. I ricorrenti, però, non invocano direttamente i diritti delle persone non ancora nate, poiché queste “non godono di diritti fondamentali soggettivi” nel presente (§109). Ad essere invocato è, piuttosto, il “dovere di protezione intergenerazionale”, tanto più cruciale ove siano in atto “processi irreversibili”, quali quelli determinati dal cambiamento climatico (§146). L'art. 2(2) GG, infatti, obbliga lo Stato a proteggere la vita e la salute anche contro “ondate di calore, alluvioni o uragani”, estendendo tale protezione non solo “alla popolazione attuale” ma “anche alle generazioni future, alla luce di requisiti giuridici oggettivi” (§148). L'art. 20a GG, in particolare, impone allo Stato di preservare le basi naturali della vita, anche “per responsabilità verso le future generazioni”, e di evitare “una distribuzione unilaterale delle libertà e degli oneri di riduzione a detrimento del futuro” (§§ 193-194). Nell'interpretazione fornita dalla Corte, lo stesso articolo vincolerebbe il processo politico a favore degli interessi ecologici delle generazioni future, che saranno particolarmente colpite e che “non hanno voce in capitolo nella definizione dell'attuale agenda politica”, in quanto “il processo politico democratico è organizzato su linee fondate su cicli elettorali a più breve termine, esponendolo al rischio strutturale di essere meno reattivo nell'affrontare le questioni ecologiche da perseguire nel lungo termine” (§§ 197-205). Infine, l'art. 20a GG pone “vincoli alle decisioni” del potere legislativo, soprattutto quelle con conseguenze irreversibili per l'ambiente, imponendo al legislatore uno specifico “dovere di cura” che include la “responsabilità verso le generazioni future” (§229).

Nella – già storica – sentenza *KlimaSeniorinnen* del 9 aprile 2024⁵⁰, la Corte EDU ha riconosciuto che l'art. 8 CEDU comprende il “diritto degli individui di godere di una protezione effettiva da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi sulla loro vita, salute, benessere e qualità di vita derivanti dagli effetti nocivi e dai rischi causati dal cambiamento climatico” (§544). La condanna contro la Confederazione Elvetica giunge a seguito dei ricorsi promossi dall'associazione *Anziane per il clima*, che conta più di 2000 donne nate tra il 1931 e il 1942.

Anche le 260 pagine della pronuncia *KlimaSeniorinnen* contengono numerose menzioni delle generazioni future. La Corte EDU evidenzia la natura “policentrica” del cambiamento climatico, tale da non poter essere affrontato con misure “settoriali e localizzate”, bensì attraverso una compiuta “decarbonizzazione” delle economie e degli stili di vita. Le politiche climatiche devono, pertanto, considerare la condivisione degli oneri tra le generazioni attuali e quelle future (*intergenerational burdensharing*: v. §419). I

⁴⁹ F. Gallarati, *Il costituzionalismo climatico dopo KlimaSeniorinnen*, in questa *Rivista, Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale (OCA)*, 6 giugno 2024, 1: isolata eccezione, in quanto appunto “[c]he sia per la non diretta azionabilità degli obblighi ambientali o per la deferenza serbata dai giudici nei confronti del legislatore, il risultato (paradossale) non cambia: la norma costituzionale sull'ambiente c'è, ma non è applicabile al principale problema ambientale del nostro tempo”.

⁵⁰ Corte EDU, 9 aprile 2024, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera*.

giudici di Strasburgo sottolineano, inoltre, che le generazioni future “sopporteranno le conseguenze più gravi degli attuali fallimenti [...] nel combattere il cambiamento climatico, [...] senza avere alcuna voce nei processi decisionali relativi”. Gli Stati firmatari della CEDU hanno l’obbligo di “proteggere il sistema climatico a beneficio delle generazioni presenti e future”, in forza dell’art. 3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (§420). L’associazione richiedente *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz* agirebbe non solo quale ente esponenziale degli interessi delle proprie associate, ma anche nell’interesse del “pubblico generale e delle generazioni future, al fine di assicurare una protezione climatica efficace” (§521). La Corte EDU, infine, sottolinea che “per evitare un onere sproporzionato sulle generazioni future”, è necessario agire immediatamente e stabilire obiettivi di riduzione intermedi vincolanti a livello nazionale, seguiti da una implementazione adeguata (§549), fondata su uno strumento per sua natura *intertemporale*: il *carbon budget* (§360).

Commentando le dichiarazioni di inammissibilità nei casi *Carême* e *Duarte*⁵¹, Brucher e De Spiegeleir hanno rilevato come – nonostante le significative aperture ravvisabili nella pronuncia *KlimaSeniorinnen* – “[i]l dibattito su come trattare gli interessi delle persone non ancora nate è complicato dall’impossibilità di identificare con precisione chi siano esattamente le «generazioni future». Le generazioni sono meglio comprese come una catena continua e ininterrotta piuttosto che come categorie rigidamente separate”⁵².

La conseguenza, alquanto paradossale, attiene proprio all’occasione mancata di riconoscere alle future generazioni lo *status* di vittima, costringendo, di fatto, queste ultime a far ricorso – per mezzo dei suoi rappresentanti, in chiave strategica – alle intuizioni di un’associazione di donne anziane. Tali ambiguità minano l’efficacia potenziale del contenzioso climatico, che pare uscirne particolarmente depotenziata. Le battute d’arresto nel caso *Duarte*, ovvero nel c.d. *Giudizio Universale* dinanzi al Tribunale di Roma, paiono analogamente riconducibili alla complessità della ridefinizione degli strumenti del diritto processuale a fronte delle sfide poste dal cambiamento climatico. Ad ulteriore riprova che tra le “principali aporie del diritto ambientale” va compreso (anche) lo “storico sovradimensionamento della sede giurisdizionale, eccessivamente sollecitata grazie alla diffusione della *litigation strategy* come modalità principale di concretizzazione del diritto ambientale”⁵³.

⁵¹ Per la cui trattazione sia consentito il rinvio a E. Buono, P. Viola, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in corso di pubblicazione in questa *Rivista*.

⁵² A. Brucher, A. De Spiegeleir, *The European Court of Human Rights’ April 9 Climate Rulings and the Future (Thereof)*, in *VerfBlog*, 29 aprile 2024.

⁵³ Si veda D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale*, cit., 58. Per un’acuta indagine “sulla privatizzazione del conflitto politico e sociale, *sub specie* climatico” e sui limiti di un approccio di “*regulation through litigation*”, v. L. Serafinelli, *La responsabilità civile come tecnica di compensazione assiologica degli interessi climatici nell’inerzia delle politiche legislative. Un’analisi comparatistica di controversie private per pubblici interessi*, in questa *Rivista*, 4, 2022, 2197-2223.

3. Concezioni alternative al tempo lineare. La circolarità “biogeologica” oltre l’Occidente

Come ricorda Luigi Di Santo, “per secoli è stata la forma del *circolo* a rappresentare il tempo”⁵⁴ e, tutt’altro che casualmente, la terza forma di detemporalizzazione denunciata da Ost è “il pensiero determinista che conduce alla rappresentazione di un tempo omogeneo e uniforme, pieno e continuo”⁵⁵; in una parola: *lineare*.

L’*ecologia spirituale* insita nel *musubi* shintoista⁵⁶; la metafora dell’interdipendenza rappresentata dalla *rete di gioielli di Indra*, nei Veda e nei sutra buddhisti⁵⁷; l’*in-yeon* coreano, tra due persone destinate a (re)incontrarsi attraverso innumerevoli cicli di rinascite; il valore del *sankofa*⁵⁸ nell’*ubuntu* africano; l’eterno *Aiòn* degli antichi greci⁵⁹; il *lungo computo* del calendario maya⁶⁰: le concezioni non lineari del tempo sembrano essere la regola, non l’eccezione, delle tradizioni giuridiche del mondo.

Non potendo dedicare a questa materia una trattazione esauriente, basti, a titolo esemplificativo, l’enucleazione della nozione indigena di *buen vivir*. “[U]n complesso apparato di idee, cosmovisioni e conoscenze derivanti dai movimenti indigeni”⁶¹, il *buen vivir* non può comprendersi se non a partire dalla concezione della temporalità ad esso sottesa.

Il *buen vivir* si pone quale alternativa all’insostenibilità della crescita economica perpetua, al progresso lineare e all’antropocentrismo, riconoscendo alla Natura una personalità giuridica che prescinde dalla reificazione delle sue risorse. La dottrina iberoamericana ravvisa in quest’affermazione l’espressione di un cambiamento biocentrico nell’ecologia

⁵⁴ L. Di Santo, *Sentimento del giusto e tempo del diritto*, cit., 4: “La figura del serpente, l’anello d’acqua, caratterizzazione circolare che rifluisce all’infinito in se stesso come un *urobòr* che divora la propria coda. Un serpente che muta pelle rinnovandosi così come il tempo nel ciclo delle stagioni. Si pensi al poema di Gilgamesh, agli indiani Hopi, alla tradizione cinese del Tao, ai ritmi biocosmici egiziani o alle saghe nordiche del Ragnarok come dimensione circolare”. Cfr. l’originale narrazione delle tecniche di misurazione del tempo come “strumento di potere”, svolta da L. Cuocolo, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, cit., 10, sub note 2 e 4; 11; 13; 23 ss.

⁵⁵ F. Ost, *O tempo do direito*, cit., 15.

⁵⁶ A. Rankin, *Shinto. A Celebration of Life*, Winchester and Washington, 2011, 96 ss. [edizione e-book].

⁵⁷ Sia consentito il rinvio al mio E. Buono, *The Noble Eightfold Path in the Anthropocene: Buddhist Perspectives on Environmental Constitutionalism*, in D. Amirante, S. Bagni (eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, London and New York, 2022, 104 ss.

⁵⁸ Il termine *sankofa* proviene dall’idioma Twi del Ghana e significa all’incirca “ritornare indietro per recuperare ciò che è stato perduto”. V. *infra* per le analogie con il *qhip nayra uñtasis sarnaqapxañani* nella lingua aymara.

⁵⁹ M.P. Mittica, *Fabbricare il tempo (The Making of Time)*, in *ISLL Papers. The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature*, 4 (2011), 1-12, 3, sub nota 7.

⁶⁰ Sul *Manoscritto di Chichicastenango* o *Popol Vuh*, una raccolta di miti maya riletta in chiave straordinariamente originale, v. M. Carducci, *La Babele dei giuristi sull’ambiente nel secolo delle “idee cadute dal pero”*, in questa *Rivista, Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale (OCA)*, 6 giugno 2024.

⁶¹ E.M. Ranta, *Vivir bien governance in Bolivia: chimera or attainable utopia?*, in 38 *Third World Quarterly* 1603, (2017).

politica dell'America latina⁶², ovvero una “forma di costituzionalismo ecocentrico”⁶³: concetto, quest'ultimo, ripreso in Italia da Michele Carducci che – nel configurare la Costituzione come ecosistema – qualifica la Natura come “unico obiettivo di legittimazione delle scelte politiche, tanto individuali quanto collettive”⁶⁴. Per Ramiro Ávila Santamaría⁶⁵, i diritti della Natura articolano tre principi fondamentali: *differenziazione*, *autopoiesi* e *comunione*, rispettivamente definibili come valorizzazione dell'unicità di ciascuna specie vivente, tutela della capacità riproduttiva dei *cicli* vitali naturali e riconoscimento della solidarietà quale dimensione privilegiata dei rapporti tra persone, Natura e cose, non inquadrabili “nel concetto di proprietà di matrice occidentale”⁶⁶.

Una simile visione del rapporto tra umanità e natura – resa “esplicita” nelle carte costituzionali di Bolivia e, soprattutto, Ecuador – è da Neyrat contrapposta alla Costituzione “implicita” dell'Antropocene. Pur non volendo “simmetrizzare il patriarcato e [...] l'invocazione della *Pachamama* [...] nelle Costituzioni boliviana ed ecuadoriana”, Neyrat evidenzia come “[i] valori intrinseci a queste ultime (preservazione, rispetto, fertilità, solidarietà, reciprocità) sono l'opposto dei «valori» dell'Antropocene] (dilapidazione, gerarchia, sfruttamento, egoismo, unilateralismo)”⁶⁷.

Il proverbio aymara *qhip nayra uñtasis sarnaqapxañani* sintetizza la peculiare concezione andina della dimensione temporale: tentarne una traduzione comporta necessariamente la perdita *in translation* di significati più sottili. L'espressione può essere resa – con una traduzione più prudente e letterale – come “camminiamo avanti, mentre guardiamo dietro e davanti a noi”; l'interazione metaforica tra *nayra* (occhio) e *qhipa* (schiena) è, non a caso, invertita: “guardando indietro e avanti (al futuro-passato) possiamo camminare nel presente-futuro”⁶⁸.

Nelle parole della sociologa indigena Silvia Rivera Cusicanqui:

Non vi è alcun *post* o *pre* in questa visione della storia che non è lineare o teleologica ma piuttosto si muove in cicli e spirali [...]. Il mondo indigeno non concepisce la storia come lineare; il passato-futuro è contenuto nel presente. La regressione o la progressione, la ripetizione o il superamento del passato sono in gioco in ogni congiuntura e dipendono più dalle nostre

⁶² E. Gudynas, *Los derechos de la naturaleza y la construcción de una justicia ambiental y ecológica en Ecuador*, in C. Espinosa Gallegos-Anda, C. Pèrez Fernández, *Los derechos de la naturaleza y la naturaleza de sus derechos*, Quito, 2011, 113.

⁶³ G. de Oliveira Moraes, *O Constitucionalismo Ecocêntrico na América Latina, o Bem Viver e a Nova Visão das Águas*, in 1 *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará* 126, (2013).

⁶⁴ M. Carducci, *La Costituzione come “ecosistema” nel nuovo costituzionalismo delle Ande*, in S. Bagni (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir*, Bologna, 2013, 11.

⁶⁵ R. Ávila Santamaría, *Rights of Nature vs. Human Rights? An Urgent Shift of Paradigms*, in D. Amirante, S. Bagni (eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., 82.

⁶⁶ In questi termini, S. Lanni, *Il diritto nell'America Latina*, Napoli, 2017, 15, *sub* nota 14.

⁶⁷ F. Neyrat *Towards a planetary coalition*, cit., 31.

⁶⁸ S. Rivera Cusicanqui, *De Tupac Katari a Evo Morales. Política indígena en los Andes*, in E. Ticona Alejo (ed.), *Bolivia en el inicio del Pachakuti: la larga lucha anticolonial de los pueblos aimara y quechua*, Madrid, 2011, 50-93, 60-61.

azioni che dalle nostre parole. Il progetto della modernità indigena può emergere dal presente in una spirale il cui movimento è un continuo *feedback* dal passato al futuro – un “principio di speranza” o “coscienza anticipatrice” – che [...] realizza [...] la decolonizzazione. L'esperienza contemporanea ci impegna nel presente – *aka pacha* –, che a sua volta contiene in sé i semi del futuro che emergono dalle profondità del passato [*qhip nayr uñtasis sarnaqapxañani*]. Il presente è lo scenario di impulsi al contempo arcaici e modernizzatori, di strategie di conservazione [...] e di altre di rivolta e rinnovamento del mondo: *Pachakuti* [tempo nuovo]⁶⁹.

Il recepimento nelle carte costituzionali andine di questa peculiare temporalità – attraverso la sacramentazione testuale della *cosmovisione* indigena – pare esprimere un paradigma “ecologico”, seppur incompiuto: “[i]n esse, unico caso al mondo, enunciati descrittivi e performativi si intrecciano dentro numerosissime disposizioni fra loro spesso contraddittorie se non addirittura tecnicamente in deroga, per ambiti di efficacia o di materia, dando così luogo a un inedito scenario di «rotture costituzionali», che rende ancora più complicata la qualificazione «ecologica» del formante normativo”⁷⁰.

È il c.d. “costituzionalismo barocco”⁷¹, che nella sua contraddittorietà, ambisce a costruire un'alternativa alla logica della crescita economica infinita, figlia del tempo lineare. Il riconoscimento della personalità giuridica della Natura non è, d'altronde, agevolmente comprensibile per l'osservatore occidentale, né tantomeno per gli stessi costituzionalisti ecuadoriani, formati alla scuola di teorici come “Jellinek, Kelsen, Alexy, Ferrajoli, Bobbio [...] e Dworkin”⁷². Ávila Santamaría, “come la maggior parte dei giuristi”, ha *prima facie* sostenuto che “non c'era fondamento nei diritti della Natura. Mi sembrava «assurdo», «ridicolo», una «novità priva di senso». [...] Ero semplicemente un negazionista”⁷³.

Un pregiudizio che Boaventura de Sousa Santos ha appropriatamente denominato “epistemologia della cecità”⁷⁴, il cui superamento postula – per il comparatista più sensibile – una “sana disciplina cosmopolita del diritto”, che tenga conto di “punti di vista, interessi, preoccupazioni e credenze dei popoli e delle tradizioni non-occidentali”⁷⁵, financo nella costruzione dell'ordine temporale.

4. Dalla *tragedia dei beni comuni* alla *tragedia dell'orizzonte temporale*

⁶⁹ S. Rivera Cusicanqui, *Ch'ixinakax utxiwa: A Reflection on the Practices and Discourses of Decolonization*, in 111 *The South Atlantic Quarterly* 95, 96 (2011).

⁷⁰ M. Carducci, *La solitudine dei formanti*, cit., 218.

⁷¹ Si ringrazia Farit Limbert Rojas Tudela per questa immagine.

⁷² R. Ávila Santamaría, *Rights of Nature vs. Human Rights?*, cit., 68.

⁷³ *Ivi*, 69.

⁷⁴ B. de Sousa Santos, *Toward an Epistemology of Blindness. Why the New Forms of 'Ceremonial Adequacy' Neither Regulate nor Emancipate*, in 3 *European Journal of Social Theory* 251, (2001).

⁷⁵ W. Twining (ed.), *Human Rights, Southern Voices*. Francis Deng, Abdullahi An-Na'im, Yash Ghai and Upendra Baxi, Cambridge, 2009, 1.

Mancano, allo stato attuale, meccanismi che concilino la scansione “cronopolitica”⁷⁶ della vita democratica con la “temporalità paradossale”⁷⁷ dell’Antropocene. La scala temporale del *deep time* imporrebbe la transizione verso un modello di “*governance* dell’irreversibile”⁷⁸, attualmente frustrata dallo *short-termism* di un circuito democratico-rappresentativo sempre più legato alla ciclicità elettorale⁷⁹, e sempre meno adeguato al contenimento dell’*anthropic footprint*.

In altri termini, l’emergenza climatica sta drammaticamente esponendo le distorsioni delle istituzioni democratiche tradizionali, in tutta la loro “irresponsabilità organizzata”⁸⁰. Il cambiamento climatico può mettere in discussione l’appartenenza alle categorie del tempo lineare e del progresso illimitato, nonché la fiducia nella scienza e nei processi decisionali democratici. Carducci ha impiegato la teoria di Roger Pielke sull’assunzione di decisioni politiche scientificamente informate⁸¹ per dimostrare come il cambiamento climatico non si adatti perfettamente a una metaforica opposizione tra *tornado politics* e *abortion politics*. Il cambiamento climatico antropogenico presenta, infatti, caratteristiche sia del *tornado* che dell’*aborto*: come un tornado, rappresenta un pericolo imminente; tuttavia, a differenza di un tornado, gli effetti del cambiamento climatico sono incrementali e non visibili immediatamente, così da frenare – tra negazionismi e ancor più incauti ottimismo *prometeici* – ogni azione volta a porre la “conoscenza scientifica” in posizione “gerarchicamente superiore a qualsiasi altra valutazione dell’azione politica”⁸².

Qui risiederebbe il ruolo della mobilitazione sociale, chiamata a rimuovere il cambiamento climatico antropogenico dal regno delle questioni moralmente controverse e scientificamente opinabili, per riconoscerne l’inevitabile urgenza politica. Il tornado “invisibile” del cambiamento climatico assume in tal modo i toni di un “un vortice semiotico che crea il suo stesso clima”⁸³, il *megafire* dell’Antropocene che “evidenzia la disfunzionalità dei concetti tradizionali di unità politica e territoriale e di sovranità statale rispetto all’unità termodinamica del sistema climatico”⁸⁴.

La “narrazione”⁸⁵ del clima come *bene comune*, però, appare allo stato prevalente. Tale quadro cognitivo porrebbe in luce il paradosso della “*tragedy*

⁷⁶ M. Carducci, *Climate Change and Legal Theory*, cit., 322.

⁷⁷ D. Farrier, *Anthropocene Poetics*, cit., 6.

⁷⁸ B. Bornemann, *The Anthropocene and governance*, cit., 62.

⁷⁹ È il *democratic dilemma* già denunciato da Dobson ed Eckersley: v. A. Dobson, *Representative Democracy and the Environment*, in W. M. Lafferty, J. Meadowcroft (eds.), *Democracy and the Environment*, Cheltenham, 1996, 124-139; R. Eckersley, *The green state: rethinking democracy and sovereignty*, Cambridge, 2004.

⁸⁰ U. Beck, *World risk society*, Cambridge, 1999. Cfr. M. Carducci, *Climate Change and Legal Theory*, cit., 324.

⁸¹ R. Pielke, *The honest broker. Making sense of science in policy and politics*, Cambridge, 2007, 39-53). Cfr. M. Carducci, *Climate Change and Legal Theory*, cit., 327.

⁸² *Ivi*, 326-327.

⁸³ F. Neyrat *Towards a planetary coalition*, cit., 24.

⁸⁴ M. Carducci, *Climate Change and Legal Theory*, cit., 316.

⁸⁵ M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in questa *Rivista*, 2, 2020, 1367.

of the commons” e il relativo *dilemma del prigioniero*⁸⁶: gli sforzi “autolimitativi” di un singolo Stato finalizzati al *Global Common Good* (climatico) sono vanificati dall’azione di Stati *free riders* che, nel massimizzare il proprio interesse, non assumono i medesimi limiti, ostacolando il conseguimento dell’obiettivo comune. Il clima, però, “non è affatto [...] un *Good*”, né identifica uno “*spazio di immissione*”, quanto piuttosto – come si è inteso dimostrare nelle pagine precedenti – una variabile di “proiezione temporale”, necessariamente di lungo corso. Da ciò discende l’opportunità di riconsiderare la *tragedia dei beni comuni* come *tragedia dell’orizzonte temporale*⁸⁷. Una tragedia che affligge le democrazie contemporanee, gravando le generazioni future dei costi dell’impatto ambientale antropogenico in modo sproporzionato rispetto alle presenti. Questa riformulazione avrebbe il pregio di ampliare il respiro del presentismo del circuito democratico-rappresentativo, aprendo nuove prospettive di riconciliazione tra futuro e politica.

Una nota serie statunitense di divulgazione scientifica ha impropriamente attribuito a Giordano Bruno un’espressione di grande impatto, ma da lui mai pronunciata, né a Campo de’ Fiori né altrove. “*Il vostro Dio è troppo piccolo*”⁸⁸ risuona, però, come un monito al giurista contemporaneo: dinanzi alle sfide del cambiamento climatico antropogenico, l’insistenza feticistica sui confortevoli limiti delle categorie giuridiche tradizionali deve cedere il posto a uno sforzo di rimeditazione comune, a un’*integrazione*⁸⁹ delle dimensioni – innanzitutto temporali – implicate dall’*agency* umana nel tempo profondo.

In conclusione, tornando ricorsivamente – *recte: circolarmente* – ai quesiti di partenza: la nostra idea di *competenza*, di *giurisdizione*, di *spazio*, e di *tempo* è *troppo piccola* per le sfide che ci attendono. Includere – o quantomeno comprendere – le temporalità paradossali dell’Antropocene può costituire un primo passo verso un costituzionalismo autenticamente climatico, verso un diverso orizzonte giuridico.

Enrico Buono
Dipartimento di Scienze Politiche
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
enrico.buono@unicampania.it

⁸⁶ Cfr. A. Di Martino, *Intertemporalità dei diritti e dintorni: le scelte argomentative del Bundesverfassungsgericht nella sentenza sul clima e le interazioni con i processi democratici*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 2, 2023, 80.

⁸⁷ M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, cit., 1369, 1367-1368, *sub nota* 114.

⁸⁸ J.B. Philips, *Your God Is Too Small: A Guide for Believers and Skeptics Alike*, New York City, 2004.

⁸⁹ Si rinvia alle conclusioni di D. Amirante, *Antropocene, sovranità e costituzionalismo integrale*, *infra* in questo numero, facendole proprie, ed estendendole all’integrazione delle dimensioni temporali.